

Condizioni generali (CG) dell'assicurazione progetti

Edizione settembre 2018

Assicurazione di cose per la realizzazione di progetti

Sommario

A Oggetto dell'assicurazione

- A1 Cose e spese assicurate
- A2 Cose e spese assicurate solo in base ad accordi speciali
- A3 Cose e spese non assicurate
- A4 Somme assicurate

B Estensione dell'assicurazione

- B1 Rischi e danni assicurati
- B2 Rischi e danni assicurati solo in base ad accordi speciali
- B3 Rischi e danni non assicurati
- B4 Luogo di assicurazione
- B5 Interessi assicurati

C Obblighi nel corso della durata contrattuale

- C1 Obblighi
- C2 Variazione del rischio

D Evento assicurato

- D1 Calcolo della prestazione assicurativa
- D2 Sottoassicurazione
- D3 Franchigia
- D4 Obblighi in caso di sinistro

- D5 Procedura peritale
- D6 Pagamento dell'indennizzo
- D7 Disdetta in caso di sinistro
- D8 Sussidiarietà

E Durata contrattuale

- E1 Decorrenza
- E2 Fine

F Premio assicurativo

- F1 Premi, mora e conteggio
- F2 Documentazione dei costi del progetto

G Disposizioni generali

- G1 Ufficio di notifica, polizze collettive
- G2 Foro competente
- G3 Fondamenti giuridici

H Definizioni

Per agevolare la lettura del testo, l'utilizzo della forma maschile nelle presenti condizioni generali (CG) si intende riferito per analogia anche alla forma femminile.

A Oggetto dell'assicurazione

A1 Cose e spese assicurate

- 1.1 Sono assicurate le cose e le spese indicate nella polizza.
- a) Progetti di costruzione: sono assicurate le prestazioni edilizie, ivi inclusi tutti i relativi materiali ed elementi strutturali. Salvo diversamente concordato, l'assicurazione copre l'opera "chiavi in mano", comprese tutte le prestazioni edilizie appaltate dal committente e quelle fornite dal committente stesso.
 - b) Progetti di montaggio: sono assicurate le prestazioni di montaggio, ivi inclusi tutti i relativi macchinari, gli impianti meccanici, elettronici e tecnici, le strutture costituite da elementi prefabbricati, nonché le prestazioni di montaggio fornite dall'ordnante stesso.
- La copertura si intende garantita entro i limiti della somma assicurata.
- 1.2 Solo quali conseguenze di un evento assicurato sono coperti
- i costi di sgombero, recupero, movimentazione, protezione, ricerca del danno, demolizione e ricostruzione, nonché i costi di smaltimento e gli oneri di discarica fino al 10% della somma assicurata per l'oggetto assicurato e per un ammontare minimo di CHF 20'000.-;
 - i costi di decontaminazione (del suolo e dell'acqua di spegnimento) fino al 10% della somma assicurata, per l'ammontare massimo di CHF 100'000.-.

A2 Cose e spese assicurate solo in base ad accordi speciali

- 2.1 Solo in base ad accordi speciali sono inoltre assicurati:
- a) i costi supplementari di sgombero, recupero, movimentazione, protezione, ricerca del danno, demolizione e ricostruzione, nonché i costi aggiuntivi di smaltimento e gli oneri di discarica;
 - b) gli attrezzi, gli utensili, le macchine edili e le attrezzature di montaggio;

- c) l'area fabbricabile e le masse di terreno;
 - d) le opere e gli impianti propri preesistenti;
 - e) i materiali per impalcature, puntellazioni, palancole e cassature, nonché le opere ausiliarie, le tettoie di emergenza, i container, le recinzioni di cantiere e le protezioni;
 - f) i padiglioni per i visitatori;
 - g) la cartellonistica di cantiere;
 - h) le spese peritali;
 - i) i pozzi artesiani.
- 2.2 Solo quale conseguenza di un danno coperto e in base ad accordi speciali sono inoltre assicurati:
- a) gli oggetti propri a rischio;
 - b) i costi aggiuntivi;
 - c) i danni da interruzione di esercizio;
 - d) l'eliminazione di difetti.
- 2.3 Le assicurazioni complementari di cui agli artt. A.2.1 e A.2.2 delle CG possono essere stipulate sotto forma di copertura combinata con somma assicurata forfetaria.
- 2.4 Solo in base ad accordi specifici l'assicurazione può estendersi al periodo di "maintenance" pattuito.

A3 Cose e spese non assicurate

L'assicurazione non copre:

- a) i materiali ausiliari e di esercizio che non costituiscono elementi di costruzione, quali ad es. combustibili, lubrificanti, masse filtranti, catalizzatori, elettroliti, resine scambiatrici, materiali di produzione e consumo, fluidi termovettori caldi o freddi, ecc.;
- b) merci refrigerate e stoccate;
- c) attrezzi e stampi amovibili soggetti a rapida usura quali trapani, fresa-

trici, coltelli, lame di sega, attrezzi per la demolizione, ecc.

A4 Somme assicurate

- 4.1 Progetti di costruzione e di montaggio
- Le somme assicurate sono fissate provvisoriamente e devono corrispondere
- nei progetti di costruzione, ai costi complessivi previsti per le prestazioni edilizie assicurate, compresi gli onorari di architetti e ingegneri (escluse tuttavia le spese per studi preliminari e gare, il costo del terreno, le spese di urbanizzazione primaria, nonché le spese di finanziamento e le tasse);
 - nei progetti di montaggio, al prezzo contrattuale vigente (comprendente anche le spese doganali, di trasporto e installazione) della stessa cosa nuova.

Per la somma assicurata definitiva è determinante il conteggio delle prestazioni edili e di montaggio assicurate, approvato dal committente. Tale conteggio deve comprendere anche le prestazioni edili e di montaggio effettuate dal committente stesso, i lavori a misura, nonché le modifiche all'iter di costruzione e le variazioni di prezzo subentrate dopo la firma del contratto assicurativo.

- 4.2 Le somme assicurate per le assicurazioni complementari ai sensi dell'art. A2 delle CG sono stabilite a primo rischio se non è stato concordato il calcolo al valore pieno.

- 4.3 Se sono stabiliti sottolimiti, gli stessi valgono quale parte della somma assicurata ai sensi dei precedenti artt. A4.1 e A4.2.

Solo in base ad accordi speciali, in deroga all'art. 42 punto 4 LCA la somma assicurata dell'assicurazione complementare Combi è disponibile a primo rischio per ciascun sinistro (ripristino automatico della somma assicurata).

B Estensione dell'assicurazione

B1 Rischi e danni assicurati

- 1.1 Sono assicurati:
- incidenti impreveduti di cantiere e di montaggio (distruzione o danneggiamento) che si verificano durante il periodo assicurato ai sensi degli art. E1 ed E2 delle CG;
 - nelle opere in soprassuolo, a completamento della copertura offerta da un'assicurazione incendio per gli stabili cantonale o privata già in essere per il progetto di costruzione
 - danni da incendio:
incendio, fumo (azione repentina e accidentale), fulmine, esplosione, caduta o atterraggio di emergenza di aeromobili, veicoli spaziali o parti di essi;
 - eventi naturali:
piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimentiagli oggetti assicurati di cui ai punti A1.1a e A2.1c delle CG.
Non sono assicurate le franchigie prescritte dalla legge né quelle pattuite per contratto.
 - danni verificatisi in relazione a disordini interni e all'attuazione delle relative contromisure e originati da un pericolo per la cosa danneggiata coperto dall'assicurazione. In caso di rivoluzione, ribellione, insurrezione e relative contromisure la Società eroga prestazioni solo se il contraente dimostra che il danno è connesso a tali eventi. Questa copertura può essere disdetta in qualsiasi momento. L'obbligo di prestazione della Società si estingue 14 giorni dopo che la disdetta è pervenuta al contraente.

Se tuttavia tali danni provocano danneggiamenti o distruzioni di natura improvvisa e impreveduta delle cose assicurate, i suddetti danni indiretti sono coperti nell'ambito dell'estensione assicurativa concordata ai sensi degli art. B1 e B2 delle CG;

- 3.2 danni dovuti a normali agenti atmosferici (come ad es. precipitazioni, calore, gelo, siccità, ecc.) da considerarsi prevedibili in base alla stagione e alle condizioni locali, a prescindere da eventuali cause concomitanti (ad es. errori di esecuzione/costruzione, errori di coordinamento, misure di protezione insufficienti). Le piene con una portata inferiore o pari al deflusso HQ10 (deflusso che viene superato ogni dieci anni) sono sempre considerate come un agente atmosferico ordinario e quindi probabile;
- 3.3 scarsa tenuta ovvero permeabilità all'acqua del cemento o di un'eventuale sigillatura, salvo che tali circostanze si verifichino in seguito al danneggiamento o alla distruzione impreveduta di costruzioni o lavori di montaggio assicurati;
- 3.4 danni diretti e indiretti dovuti a scosse, fenomeni di assestamento e innalzamento (come ad es. distacchi, inclinazioni, crepe, ecc.), anche in caso di pregiudicata impermeabilità, se non riconducibili a incidenti di costruzione o di montaggio (evento improvviso e impreveduto nel luogo di assicurazione);
- 3.5 spese per eliminare i difetti;
- 3.6 spese per l'eliminazione di difetti estetici, anche qualora siano la conseguenza di un evento risarcibile. Per difetto estetico si intende una condizione che disturba l'osservatore senza tuttavia pregiudicare la funzionalità dell'opera.

Stante quanto sopra, sono esclusi dalla garanzia ad es.:

- nidi di ghiaia in calcestruzzo a vista
 - differenze di colore e/o cambiamenti strutturali su materiali e superfici
 - contaminazioni da acqua cementizia sugli elementi della facciata
 - macchie di colore di qualunque origine;
- 3.7 danni che devono essere assunti dall'assicuratore della responsabilità civile. L'eventuale franchigia della relativa assicurazione di responsabilità civile non è assicurata. La Società anticipa tuttavia la prestazione dovuta dall'assicuratore della responsabilità civile, qualora la presente polizza ne consenta la copertura.

L'avente diritto deve pertanto cedere alla Società le sue pretese risarcitorie in misura corrispondente all'anticipo accordato. Se la prestazione dell'assicuratore di responsabilità civile non raggiunge l'importo dell'anticipo versato, l'assicurato non deve rimborsare la relativa differenza;

- 3.8 danni a tubature vuote e condutture di ogni genere per le quali non sono stati effettuati i necessari accertamenti per individuarne l'ubicazione precisa come previsto dagli obblighi;
- 3.9 danni e costi connessi alla movimentazione e allo smaltimento di residui precedenti. Risulta invece coperta la parte di spese che sarebbe stata sostenuta anche se il terreno fosse rimasto incontaminato o in presenza di materiali di costruzione, componenti edili e di montaggio privi di sostanze inquinanti;
- 3.10 danni dovuti a traboccamento o deflusso di acque accumulate in contenitori di capacità superiore a 500.000 m³;
- 3.11 danni in caso di eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellione, insurrezione e delle misure intese a contrastarli, nonché in caso di cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, salvo che il contraente possa provare che il danno non presenta alcun nesso di causalità con tali eventi.

B2 Rischi e danni assicurati solo in base ad accordi speciali

Solo in base ad accordi speciali sono assicurati danni e perdite dovuti a:

- incendio
- eventi naturali
- acqua
- furto
- atti vandalici
- graffi su superfici in vetro e materiali simili al vetro
- sciopero
- terrorismo
- terremoti ed eruzioni vulcaniche
- trasporto

B3 Rischi e danni non assicurati

Non sono assicurati:

- 3.1 danni conseguenti ad
- azione costante e prevedibile di natura meccanica, termica, chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione, deperimento;
 - usura precoce, se i calcoli e la costruzione prescelti, effettuati correttamente, e/o i materiali utilizzati, privi di vizi, si rivelano non confacenti alle esigenze operative;
 - accumulo eccessivo di ruggine, fango, incrostazioni ovvero altre sedimentazioni.

B4 Luogo di assicurazione

- 4.1 La garanzia si estende a tutte le sedi indicate nella polizza.
- 4.2 Durante l'eliminazione del danno o i lavori di riparazione, il luogo di assicurazione si estende anche allo stabilimento del fornitore o a eventuali officine qualificate site in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

B5 Interessi assicurati

Salvo diversamente pattuito, l'assicurazione copre i danni (danneggiamenti e distruzioni) a carico del contraente ovvero di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di costruzione o di montaggio, a condizione che le loro prestazioni siano incluse nella somma assicurata.

C Obblighi nel corso della durata contrattuale

C1 Obblighi

Il contraente è responsabile affinché gli obblighi formulati nelle condizioni generali (CG), nelle condizioni complementari (CC) e nelle condizioni particolari (CP) siano resi noti a tempo debito ai soggetti preposti allo svolgimento dei lavori di costruzione.

- 1.1 a) I soggetti che partecipano al progetto di montaggio e/o costruzione (in particolare committente, ordinante, imprenditori, artigiani, ingegneri e architetti) hanno l'obbligo di:
- osservare le prescrizioni della legge, delle autorità o dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva);
 - rispettare le regole generalmente riconosciute dell'edilizia, il piano di sicurezza e le destinazioni d'uso (es. norme SIA), ovvero le regole della tecnica;
 - consultare i progetti presso le sedi competenti e procurarsi le necessarie informazioni sull'esatta ubicazione di tutte le condutture, i cavi ecc. prima di iniziare i lavori (es. movimentazione terra, scavo, palificazione, trivellazione, taglio, fresatura, messa in opera con tecnica spingitubo);
 - proteggere gli oggetti, durante il periodo assicurativo, da eventuali danneggiamenti o contaminazioni dovuti ai lavori di costruzione e di montaggio, optando inoltre per i sistemi di imballaggio e stoccaggio più consoni alla loro conformazione, nonché alle condizioni locali e climatiche.
- b) Per la progettazione, il calcolo, l'esecuzione e la direzione di
- interventi tecnici sulle fondamenta comprensivi di modifiche al terreno;
 - opere di sottomuratura;
 - strutture portanti di opere nuove;
 - interventi sulla struttura portante di opere esistenti
- deve essere consultato un esperto qualificato (ingegnere edile, geologo ecc.) e ne devono essere seguite le disposizioni.
- c) I soggetti che partecipano al progetto di costruzione e/o montaggio sono tenuti, a proprie spese, a
- adottare tutte le misure atte a tutelare le opere edili o gli oggetti di montaggio in base alle regole generalmente riconosciute dell'edilizia, anche se tali misure si rivelano necessarie soltanto a lavori di demolizione, costruzione o montaggio iniziati. In particolare vanno adottate tutte le ragionevoli misure di protezione contro i danni da incendio ed eventi naturali richieste dalle condizioni locali;

- eliminare o disporre tempestivamente l'eliminazione di difetti e vizi che sono o dovrebbero essere noti e che potrebbero causare un danno;
 - eliminare entro un termine adeguato una situazione pericolosa che potrebbe causare un danno;
 - garantire che la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito e l'eliminazione di sostanze nocive all'ambiente siano eseguiti rispettando le disposizioni di legge e delle autorità;
 - garantire che le attrezzature utilizzate per tali attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, vengano sottoposte a manutenzione e mantenute in funzione a regola d'arte, rispettando le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità;
- d) La Società si riserva di verificare il progetto in qualunque momento, di prendere visione dei piani e della documentazione della direzione del progetto e di richiedere, a propria discrezione, un colloquio con i responsabili relativamente alle misure già adottate e a quelle da implementare.

1.2 In caso di violazione degli obblighi, la Società può

- a) disdire il contratto entro quattro settimane dalla presa d'atto di tale violazione. Il contratto si estingue 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente;
- b) negare l'intero indennizzo o ridurlo in proporzione a quanto tale violazione ha influito sull'insorgenza e sull'entità del danno.

C2 Variazione del rischio

Se nel corso della durata contrattuale si modifica una circostanza riportata nella polizza, il contraente deve darne tempestivamente notizia alla Società.

Qualora il contraente ometta colposamente tale notifica, per il periodo successivo la Società non sarà più vincolata al contratto.

Se il contraente adempie correttamente al proprio obbligo di comunicazione, l'assicurazione copre anche l'aggravamento del rischio. La Società si riserva tuttavia il diritto di rescindere il contratto entro 14 giorni dalla regolare ricezione della notifica. A partire dall'aggravamento del rischio è dovuto alla Società un eventuale sovrapprezzo.

In caso di diminuzione del rischio, la Società ridurrà proporzionalmente il premio a datare dalla notifica del contraente.

D Evento assicurato

D1 Calcolo della prestazione assicurativa

Le originarie convenzioni sui prezzi registrate nel contratto d'impresa costituiscono la base per il calcolo dell'indennizzo.

- 1.1 La Società risarcisce:
- a) in base alle relative fatture presentate, le spese per il ripristino della cosa danneggiata nello stato precedente il sinistro, ivi comprese le spese di dogana, trasporto, smontaggio e montaggio, nonché tutte le altre spese accessorie incluse nella somma assicurata, al netto di eventuali ammortamenti o
 - b) al massimo il valore attuale della cosa assicurata subito prima del sinistro, qualora
 - detta cosa non possa più essere ripristinata o si rinunci a effettuarne il ripristino;
 - una cosa scomparsa a seguito di perdita assicurata non venga ritrovata entro quattro settimane.

Per valore attuale si intende il valore a nuovo, al netto di un ammortamento corrispondente alla vita tecnica dell'oggetto, te-

nendo conto del suo tipo di impiego.

- 1.2 Non sono oggetto di risarcimento:
- a) i costi aggiuntivi per variazioni e migliorie;
 - b) l'eventuale plusvalore dovuto al ripristino, ad es. in seguito a un aumento del valore attuale, a un risparmio sulle spese di revisione, manutenzione, sostituzione di pezzi di ricambio o al prolungamento della vita tecnica dell'oggetto assicurato; per i danni che si verificano nei primi due anni dalla prima messa in funzione si rinuncia alla deduzione del plusvalore;
 - c) l'eventuale deprezzamento causato dal ripristino o dalla riparazione;
 - d) i costi originariamente risparmiati e le spese irrinunciabili.
- 1.3 L'indennizzo massimo corrisponde alla somma assicurata sancita nella polizza, al netto di eventuali franchigie ivi concordate.

D2 Sottoassicurazione

Se al verificarsi di un sinistro la somma assicurata risulta essere palesemente troppo bassa, la Società risponde solo nel rapporto che intercorre fra la somma assicurata convenuta e la somma necessaria ai sensi dell'art. A4.1 delle CG.

Per le somme assicurate stabilite a primo rischio non viene applicata la sottoassicurazione.

D3 Franchigia

Salvo diversamente pattuito nella polizza, la franchigia concordata per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo.

Qualora il danno originato dal medesimo evento riguardi più cose e costi, la franchigia viene addebitata una sola volta. Ove siano previste diverse franchigie, viene applicato l'importo più alto.

D4 Obblighi in caso di sinistro

- 4.1 Qualora si verifichi un evento assicurato, il contraente o l'avente diritto deve:
- informare tempestivamente la Società attraverso uno dei seguenti canali:
Hotline per le chiamate
dalla Svizzera (24 ore su 24) **0800 22 33 44**
Hotline per le chiamate
dall'estero (24 ore su 24) +41 43 311 99 11
Fax +41 58 358 40 40
Agenzia vedi polizza
E-mail servizio.sinistri@allianz.ch
Internet www.allianz.ch
 - motivare per iscritto il proprio diritto all'indennizzo, specificando la causa, l'entità e le circostanze particolari del danno e consentendo alla Società di effettuare qualunque verifica;
 - adoperarsi per conservare e salvare gli oggetti assicurati, nonché per limitare il danno, in conformità a eventuali disposizioni della Società;
 - tenere i pezzi danneggiati a disposizione della Società.
- 4.2 Nell'assicurazione per conto terzi, l'accertamento del danno avviene fra il contraente e la Società.
- 4.3 Dopo la denuncia di sinistro e previo accordo con la Società, può avere inizio l'operazione di ripristino.
- 4.4 Qualora il contraente, il suo rappresentante o la direzione aziendale responsabile violino colposamente tali obblighi, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione a quanto tale violazione abbia influito sull'entità o sull'accertamento del danno.

D5 Procedura peritale

- 5.1 Ciascuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale. Prima di procedere all'accertamento del danno, ciascuna delle parti nomina un perito ed entrambi i periti scelgono a loro volta un arbitro.

E Durata contrattuale

E1 Decorrenza

L'assicurazione decorre dalla data concordata nella polizza.

E2 Fine

- 2.1 L'assicurazione termina
- nei progetti di costruzione:
per ciascuna opera, alla data in cui i lavori edili assicurati vengono collaudati o si intendono collaudati in base alle norme SIA;
 - per macchine, impianti meccanici e installazioni:
il giorno in cui si conclude la prova di funzionamento (della durata massima di quattro settimane) successiva alle operazioni di montaggio ovvero il giorno in cui il collaudo viene portato a termine dall'ordinante ovvero il giorno in cui il fornitore di-

- 5.2 I periti stabiliscono causa, entità e circostanze particolari del danno, oltre al valore a nuovo e al valore attuale della cosa danneggiata subito prima del sinistro. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà in merito ai punti controversi entro i limiti dei due accertamenti peritali.

Gli accertamenti condotti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo non venga provato che essi si discostano manifestamente e in misura considerevole dallo stato di fatto. La parte che sostiene questa tesi ha l'onere della prova.

- 5.3 Ciascuna delle parti deve sostenere i costi del proprio perito e il 50% di quelli dell'arbitro.

D6 Pagamento dell'indennizzo

- 6.1 L'indennizzo diventa esigibile dopo quattro settimane dalla data in cui la Società riceve la documentazione necessaria per la stima del danno e della propria responsabilità. Quattro settimane dopo il verificarsi del sinistro può essere richiesto, quale pagamento parziale, l'importo minimo dovuto in base alla valutazione del danno.
- 6.2 L'obbligo di pagamento della Società è differito fino a quando l'indennizzo non possa essere determinato o corrisposto per colpa del contraente o dell'avente diritto.
- 6.3 In particolare, il pagamento dell'indennizzo non è esigibile
- qualora sussistano dubbi sulla facoltà di riscossione dell'avente diritto;
 - se, in seguito al sinistro, viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale e il procedimento contro il contraente o l'avente diritto non si è ancora concluso.
- 6.4 A partire dalla sua esigibilità, l'indennizzo dà diritto a un interesse dell'1% superiore al tasso Libor medio della Banca Nazionale Svizzera.

D7 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro risarcibile entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal contratto. La Società è tenuta a comunicare la disdetta entro e non oltre la data di liquidazione dell'indennizzo; il contraente è tenuto a fornire tale comunicazione entro quattro settimane dalla presa d'atto di tale liquidazione.

Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della Società cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta.

Se la Società disdice il contratto, la sua responsabilità cessa quattro settimane dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente.

D8 Sussidiarietà

Qualora sussistano altre assicurazioni totali o parziali, le stesse sono da considerarsi prioritarie rispetto al presente contratto. Se gli altri assicuratori o debitori negano la propria copertura in presenza di un danno risarcibile ai sensi del presente contratto, l'assicuratore del presente contratto corrisponde una prestazione anticipata, subentrando nei diritti verso i suddetti assicuratori o debitori. Questa copertura decade se le assicurazioni prescritte dalla legge (in particolare ai sensi dell'art. B1, 1.1b delle CG) non sono state stipulate o al momento del sinistro non sono in vigore (ad es. per mancato pagamento del premio).

chiara che l'oggetto è pronto all'uso, a seconda della circostanza che si verifica per prima.

In caso di conclusione scaglionata dei lavori (progetto con più opere di costruzione o con più oggetti di montaggio), gli oggetti collaudati sono coperti dalle assicurazioni complementari pattuite fino a quando non sono collaudate o si intendono tali tutte le prestazioni previste dal progetto ai sensi del punto E 2.1 lett. a e b delle CG.

L'assicurazione cessa tuttavia alla data indicata nella polizza. Qualora alla scadenza del contratto i lavori di realizzazione non siano ancora terminati o non risultino ancora collaudati, è prevista una proroga di copertura massima di ulteriori quattro mesi.

- 2.2 Se la copertura dei rischi assicurati viene prorogata senza soluzione di continuità nell'ambito di assicurazioni per stabili di Allianz Suisse, tale copertura permane fino alla decorrenza di dette assicurazioni per stabili.

F Premio assicurativo

F1 Premi, mora e conteggio

Il premio deve essere versato in anticipo per tutta la durata dell'assicurazione. Il calcolo provvisorio del premio si basa sui dati riportati nella proposta assicurativa.

Se il contraente non adempie all'obbligo di pagamento, viene diffidato per iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze di mora, affinché proceda al versamento dovuto entro 14 giorni dall'invio della diffida.

Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo di prestazione della Società è da ritenersi sospeso dalla scadenza del termine di diffida fino al paga-

mento completo dei premi e delle spese.

Terminati i lavori edili assicurati, per le opere in sovrastruttura e sottostruttura la cui somma di costruzione superi i CHF 2 milioni, il conteggio del premio sarà effettuato in base alla somma di costruzione definitiva, qualora le maggiorazioni ovvero i rimborsi di premio siano superiori a CHF 100.-.

F2 Documentazione dei costi del progetto

Per il calcolo definitivo del premio, su richiesta della Società il contraente deve fornire il dettaglio dei pertinenti costi di progettazione.

G Disposizioni generali

G1 Ufficio di notifica, polizze collettive

1.1 Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente o dell'avente diritto devono essere indirizzate all'agenzia competente, alla rappresentanza indicata sull'ultima fattura premi o alla sede svizzera della Società. Le dichiarazioni di disdetta e di recesso devono essere recapitate prima della scadenza del termine.

1.2 Intermediario

L'intermediario menzionato nella polizza gestisce la relazione commerciale fra il contraente e l'assicuratore. L'intermediario è autorizzato a ricevere avvisi, dichiarazioni, atti di volontà, ecc. e ha l'obbligo di trasmetterli tempestivamente all'assicuratore ovvero al contraente.

Se l'efficacia di una prestazione o di una dichiarazione dipende dal rispetto di una scadenza, l'efficacia si intende garantita con l'invio in tempo utile all'intermediario.

Per le fattispecie che, per legge o per contratto, richiedono un'accettazione esplicita da parte dell'assicuratore, non insorge alcun tipo di obbligo fino alla conferma da parte dell'assicuratore.

Le transazioni di pagamento (premi e liquidazione sinistri) si svolgono direttamente fra il contraente e l'assicuratore.

1.3 Per le polizze a cui partecipano più società, ciascuna società risponde per la propria quota (esclusione dell'obbligazione solidale). Al contrario, la società incaricata della gestione del contratto opera per tutti gli assicuratori partecipanti.

G2 Foro competente

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto possono intentare un'azione presso la sede della Società ovvero presso la propria sede o il proprio domicilio in Svizzera.

G3 Fondamenti giuridici

Si applicano inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contratti assicurativi disciplinati dal diritto del Liechtenstein, in caso di discrepanza rispetto alle presenti condizioni, sono da considerarsi prioritarie le disposizioni di legge ivi cogenti.

H Definizioni

1 Costi di sgombero

Sono considerati tali i costi sostenuti per sgomberare dal luogo del sinistro i resti degli oggetti assicurati e trasportarli fino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese di deposito e smaltimento.

2 Rapina

Furto commesso ricorrendo alla violenza o a minaccia di violenza nei confronti del contraente, dei suoi dipendenti e dei soggetti che convivono con il contraente stesso, nonché di furto in caso di incapacità di difesa a causa di decesso, perdita dei sensi o infortunio.

3 Spese di movimentazione e protezione

Spese che insorgono quando, per il ripristino, il rimpiazzo o lo sgombero di cose assicurate ai sensi del presente contratto, debbano essere spostate, modificate o protette altre cose.

Per spese di movimentazione e protezione s'intendono in particolare le spese dovute allo smontaggio o al rimontaggio di macchine per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti di fabbricati o per l'ampliamento di aperture.

4 Furto con scasso

È considerato tale il furto i cui autori si introducano con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedano mediante scasso a un contenitore che si trova al suo interno. È equiparato al furto con scasso:

- il furto commesso con l'utilizzo di chiavi o codici regolari, se l'autore se ne è impossessato mediante furto con scasso o rapina;
- il furto i cui autori si introducano con la forza in baracche di cantiere o ad uso abitativo chiuse a chiave, in veicoli chiusi a chiave e in costruzioni edili non ancora terminate, anch'esse chiuse a chiave.

5 Eventi naturali

Si considerano tali piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75km/h che abbatte alberi o scoperchia case nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti.

6 Terremoti ed eruzioni vulcaniche

Si definiscono terremoti le scosse innescate da eventi tettonici nella crosta terrestre. Le scosse causate da crolli all'interno di cavità create

artificialmente non rientrano nella definizione di terremoto. Nei casi dubbi, la decisione sulla natura tettonica dell'evento spetta al Servizio Sismologico Svizzero.

Si definiscono eruzioni vulcaniche gli eventi collegati all'ascesa e/o alla fuoriuscita di magma (roccia fusa) come flussi di lava, piogge di ceneri o nubi di gas.

Definizione dell'evento

Tutti i terremoti e/o le eruzioni vulcaniche che si verificano entro 168 ore dalla prima scossa ovvero eruzione dannosa, costituiscono un unico sinistro. Sono coperti tutti i sinistri che iniziano nel periodo di validità del contratto.

7 Eventi incendiari

Sono considerati tali:

- incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale), fulmine, esplosione;
- caduta o atterraggio di emergenza di aeromobili, veicoli spaziali o parti di essi.

8 Materiali simili al vetro

Vasche da bagno, piatti doccia, lavabi, pannelli da cucina, rivestimenti, piastrelle in ceramica, ecc.

9 Disordini interni

Sono considerati tali le violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i relativi saccheggi.

10 Terrorismo

Per terrorismo s'intende qualsiasi atto o minaccia di violenza volti al raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto o la minaccia di violenza sono intesi a creare paura o spavento tra la popolazione o in una parte di essa o a influenzare governi o istituzioni dello stato.

I disordini interni non rientrano nell'ambito del terrorismo. Sono considerati tali le violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i relativi saccheggi.

Parimenti, non rientrano nell'ambito del terrorismo i disordini interni ai sensi dell'art. H9.

11 Danni d'acqua

Sono considerati tali:

- la fuoriuscita di acqua da condutture ad uso esclusivo dello stabile assicurato in cui si trovano gli oggetti assicurati e la fuoriuscita di acqua da installazioni e apparecchi ad esse collegati, indipendentemente dalla causa;
- l'acqua piovana e l'acqua formatasi in seguito allo scioglimento di neve e ghiaccio penetrata nello stabile da grondaie, tubi esterni di scarico o attraverso il tetto;
- il rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione e delle acque sotterranee;
- la fuoriuscita di acqua e altri liquidi da impianti di riscaldamento e relative cisterne, scambiatori di calore e/o circuiti di pompe di calore, destinati a raccogliere calore naturale di ogni genere, proveniente cioè dall'irradiazione solare, dal suolo, dalle acque sotterranee, dall'aria ambientale e da altre sorgenti analoghe, se tali installazioni sono utilizzate esclusivamente dallo stabile in cui si trovano gli oggetti assicurati;
- la fuoriuscita di acqua da materassi ad acqua, acquari e fontane decorative.